

Bollo solo in caso d'uso per la moneta elettronica

Conti di pagamento

L'assimilazione ai contratti delle carte di pagamento fa scattare il beneficio

Misura di favore introdotta per incentivare l'alternativa al contante

Marco Piazza

Sui contratti dei conti di moneta elettronica (ad esempio carte virtuali su smartphone, App, WebApp) l'imposta di bollo di 16 euro è dovuta solo in caso d'uso. Lo conferma la risposta a interpello 421/2021 delle Entrate in quanto i contratti in questione sono assimilati a quelli relativi alle carte di pagamento a cui si applica a disposizione agevolativa recata dall'articolo 2, comma 150 della legge 662 del 1996.

In linea generale tutti i «contratti relativi alle operazioni e servizi bancari e finanziari e contratti di credito al consumo», in qualsiasi forma redatti, sono oggetti all'imposta di bollo sin dall'origine (articolo 2, nota 2-bis del Dpr 642 del 1972).

Limitatamente alle carte di pagamento è previsto che l'imposta di bollo sia applicabile solo in caso d'uso (articolo 2, comma 150 della legge 662 del 1996). La disposizione agevolativa è stata introdotta per incentivare le modalità di pagamento diverse dal denaro contante eliminando l'onere fiscale che avrebbe altrimenti gravato sul relativo contratto delle carte di pagamento.

I sistemi di pagamento si sono però nel tempo evoluti. Alle tradizionali carte di pagamento, si sono affiancati i conti di moneta elettronica («conti di pagamento») che consentono al cliente di effettuare pagamenti presso gli esercizi convenzionati e sulle piattaforme digitali impartendo l'ordine di pagamento sui conti di moneta elettronica o sui conti di pagamento, con la medesima procedura prevista per le carte di pagamento; di trasferire denaro mediante i circuiti di pagamento nonché di prelevare moneta presso gli sportelli bancomat del gruppo bancario. Il saldo detenuto sul conto di pagamento può essere utilizzato per i soli servizi di pagamento e non entra nella disponibilità dell'emittente. Di conseguenza, lo stesso non produce interessi debitori (non essendo strumento di concessione di credi-

to) né creditori (essendo le giacenze destinate esclusivamente ad operazioni di pagamento). Le operazioni che vi si possono eseguire sono tutte quelle tipiche di incasso e pagamento (ad esempio bonifici, addebiti diretti, Mav, Rav, F24, bollettini, giroconti, incasso pensioni, pagamenti alla Pubblica amministrazione, eccetera).

I «conti di pagamento», in sostanza, sono da considerare, come viene rilevato nell'istanza, un'evoluzione «tecnologica» delle carte di pagamento, rappresentando di fatto la dematerializzazione della parte fisica di una carta di pagamento costituita dalla tessera plastificata e, per questo motivo, l'Agenzia concorda sulla conclusione che debbano fruire della tassabilità solo in caso d'uso prevista per le carte di pagamento.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL RINVIO DEL RINNOVO DEI VERTICI

Faro sul Consiglio degli Ingegneri

«Al momento questo ministero sta attentamente valutando la situazione venutasi a determinare». È la sintesi della risposta data da Roberto Bonanno, magistrato addetto del dipartimento per gli affari di Giustizia del ministero della Giustizia, in risposta a un cosiddetto atto di significazione presentato da Santi Trovato, ingegnere messinese e più volte al vertice del consiglio dell'Ordine degli ingegneri, rappresentato dall'avvocato Marcello Scurria.

Trovato chiede al ministero di intervenire per per mettere fine alle «inadempienze del Consiglio nazionale» che hanno portato al rinvio delle elezioni per il rinnovo dei vertici degli Ordini provinciali e dunque dei vertici anche del Consiglio nazionale. Rinvio che, secondo Trovato, non avrebbe alcun tipo di fondamento «visto che, tra l'altro, altri professionisti hanno regolarmente votato in presenza».

© RIPRODUZIONE RISERVATA